



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRESIDENZA

22 MAR. 2016

N. DI PROT) *6148*

ROMA, Li

RISPOSTA A NOTA DEL N. ALL. N.

OGGETTO: Regime fiscale delle spese nelle cause di competenza del Giudice di Pace di valore inferiore ad euro 1.033,00 trattate in grado di appello dinanzi al Tribunale.

AL SIG. PRESIDENTE DELLA SEZIONE G.I.P.
AI SIGG. PRESIDENTI DELLE CORTI DI ASSISE
AI SIGG. PRESIDENTI DELLE SEZIONI CIVILI E PENALI
S E D E

AL SIG. SIGNOR COORDINATORE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI ROMA

AI SIG. DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI
DI ROMA

Si trasmette la nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile prot.. 52330.U del 21 marzo 2016 relativa all'oggetto.

IL PRESIDENTE VICARIO DEL TRIBUNALE ORDINARIO
(Fabrizio Gentili)



22 MAR 2016

Prot. N° 4128

Ministero della Giustizia 2016

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851
Ufficio I
(Affari civili interni)

Arnone
eube ebo

A. Imperi

PRESIDENTE VICARIO DEL TRIBUNALE
(Fabrizio Gentili)

Prot.

Roma,

17 MAR. 2016



m_cg.DAG.21/03/2016.0052330.U

Al Sig. Presidente della Corte di cassazione
Roma

Ai Sig.ri Presidente delle Corti d'appello
Loro sedi

Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali ordinari
Loro sedi

E p.c.

All'Ispettorato generale
Sede

Oggetto: regime fiscale delle spese nelle cause di competenza del Giudice di Pace di valore inferiore ad euro 1.033,00 trattate in grado di appello dinanzi al Tribunale.

Pervengono a questa Direzione generale diversi quesiti volti a verificare se, a seguito dell'adozione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della risoluzione n. 97/E del 10 novembre 2014, sia o meno possibile applicare ai provvedimenti del giudice ordinario, aventi valore non eccedente l'importo di euro 1.033,00, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro prevista dall'articolo 46 della legge n. 374 del 21 novembre 1991 (istitutiva del giudice di pace): tanto sul presupposto che il predetto regime fiscale, inizialmente circoscritto agli atti del giudice di pace, sia stato dalla Corte di cassazione esteso, con la sentenza n. 16310 del 16 luglio 2014, anche ad ogni altro provvedimento adottato, in tutti i gradi di giudizio, nei procedimenti di valore non eccedente il suddetto importo.

Al fine di fornire risposta al quesito in esame, giova in termini generali ricordare:

- che l'art. 46 della legge 374 del 1991, nella sua formulazione originaria, prevedeva che "gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di € 1.032,91 sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura";
- che l'art. 1, comma 308, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 ha modificato il primo comma dell'art. 46 testé citato stabilendo che "Le cause e le attività conciliative in sede non

contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni";

- che l'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (cd. testo unico sulle spese di giustizia), nella sua originaria formulazione, prevedeva al comma 4 che *"non è soggetto al contributo unificato il processo di valore inferiore a euro 1.033,00 ..."*;
- che l'art. 1, comma 306, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 ha però soppresso la prima parte del citato comma 4 che, come detto, prevedeva l'esenzione dal contributo unificato per le cause di valore fino ad euro 1.100,00 (importo così rideterminato dall'art. 1-ter del d.l. n. 18 dell'8 febbraio 2003);
- che, contestualmente, con la medesima legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 307, è stato modificato anche l'art. 13, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 115 del 2002, prevedendo l'obbligo di pagamento del contributo unificato di euro 43,00 per i processi di valore fino a euro 1.100,00.

Così riassunto il contesto normativo di riferimento, deve in primo luogo evidenziarsi:

- che, al momento dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 115 del 2002, mentre tutte le cause di valore inferiore ad euro 1.033,00 erano esenti dall'obbligo di pagamento del contributo unificato ex art. 10, comma 4, T.U. cit. (senza alcuna distinzione, dunque, derivante dall'autorità giudiziaria adita), gli atti e i provvedimenti relativi alle cause o alle attività conciliative in sede non contenziosa di competenza del giudice di pace, di valore non superiore al medesimo importo di euro 1.033,00, godevano di un'esenzione più ampia, che riguardava non solo l'imposta di bollo e di registro ma anche ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (ex art. 46, comma 1, della legge 374 del 1991);
- che, successivamente, è stato delineato un diverso regime di esenzione per i procedimenti cd. di modesta entità, essendo stato introdotto l'obbligo di pagamento del contributo unificato anche per le cause di valore inferiore ad euro 1.033,00, comprese quelle di competenza del giudice di pace (per le quali, tuttavia, permane l'esenzione dal pagamento delle altre imposte e tasse).

È dunque in tale contesto che si colloca la risoluzione n. 48 del 18 aprile 2011 dell'Agenzia delle entrate (che ha competenza funzionale in materia di imposta di registro), la quale, nel fornire chiarimenti in merito all'ambito applicativo del regime di esenzione dall'imposta di registro e di bollo previsto dall'art. 46, comma 1, della legge 374 del 1991, ha precisato che *"detta disposizione di favore trova applicazione solo per gli atti e i provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace e non anche a quelli emessi dal tribunale ordinario in sede di appello avverso i predetti provvedimenti"*.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 16310 del 16 luglio 2014, nel respingere il ricorso proposto proprio dall'Agenzia delle entrate avverso una sentenza di una Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto non dovuta l'imposta di registro (e le relative sanzioni per il suo omesso pagamento) per una sentenza del Tribunale in grado di appello contro un provvedimento del giudice di pace emesso nell'ambito di un giudizio di valore inferiore ad euro 1.033,00, ha precisato che l'art. 46, comma 1, della legge 374 del 1991, nella sua attuale formulazione, *"si riferisce alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00, ciò che abilita l'interprete a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento, ai fini*

dell'esenzione e per quanto qui ne rileva, alle sentenze adottate in tutti i gradi di Giudizio": ciò in quanto – continua la S.C. nella sentenza in esame – *“la previsione normativa appare coinvolgere l'intero sviluppo del procedimento giudiziale che in primo grado è attribuito alla competenza del predetto organo giudiziale”* – id est il giudice di pace – *“sotto l'egida dell'unica condizione che si tratti di cause il cui valore non ecceda la somma di euro 1.033,00”*.

Orbene, alla luce di tali precisazioni e contrariamente a quanto ritenuto da qualche Ufficio giudiziario, appare evidente che la sentenza in esame, lungi dall'estendere l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro a ogni provvedimento emesso nell'ambito di giudizi di valore non superiore ad euro 1.033,00 ed indipendentemente dal giudice adito, abbia invece interpretato la norma nel senso di riconoscere l'esenzione in parola non solo al provvedimento emesso dal giudice di pace in primo grado, ma anche ai provvedimenti emessi nei successivi gradi di giudizio in cui può articolarsi il procedimento (il cui valore, ovviamente, resta inferiore ad euro 1.033,00).

È dunque in piena coerenza con tale assunto che l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 97/E del 10 novembre 2014 – avente ad oggetto la *“tassabilità ai fini dell'imposta di registro delle sentenze emesse su appello delle pronunce del giudice di pace”* – ha affermato che *“il regime esentativo per valore previsto dall'art. 46 della legge 374 del 1991 (per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00) debba trovare applicazione non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio”*.

Sulla base delle suesposte considerazioni, risulta agevole concludere che, alla luce della sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 16310 del 16 luglio 2014 e della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 97/E del 10 novembre 2014, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro debba riguardare non solo le sentenze emesse in primo grado dal giudice di pace il cui valore non sia superiore ad euro 1.033,00, ma anche gli eventuali provvedimenti emessi nei successivi gradi di giudizio.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari dei rispettivi distretti quanto sopra rappresentato.

Il Direttore generale reggente
Vittoria Orlando

Vittoria Orlando